



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.pugliaind@pec.it – mail: cp.lecce@lnd.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 71 del 12 Giugno 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A DEL 7 GIUGNO 2025

Oggetto: Modificare gli artt. 94 ter e 94 septies, delle NOIF.

In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 317/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A DEL 7 GIUGNO 2025

Oggetto: Modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 318/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 500/AA DELL'11 GIUGNO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Valentina RUSSO, e della società ASD TIME OUT ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Valentina RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Time Out Academy, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto il giorno 18 settembre 2024 la somma di euro 450,00 dalla madre del calciatore minore sig. F.M.A. per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; b) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto la somma complessiva di euro 450,00 (attraverso nr. 3 bonifici datati rispettivamente 12.9.2024, 28.10.2024 e 14.11.2024) dal padre del calciatore minore sig. L.G. per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tempestivo tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; la sig.ra Russo, poi, solo in data 4 novembre 2024 ha provveduto al tesseramento del minore per la società dalla stessa rappresentata, apponendo lei le firme non veridiche riferibili al calciatore ed ai suoi genitori sulla richiesta di tesseramento; ASD TIME OUT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Valentina Russo;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Valentina RUSSO,
- Società ASD TIME OUT ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Valentina Russo;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Valentina RUSSO,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD TIME OUT ACADEMY; si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 66 DEL 6 GIUGNO 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport - Sport bonus 2023 - Apertura 1A finestra 5 giugno 2025

In allegato si pubblica la Circolare n. 66 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. CIRCOLARE N. 67 DEL 10 GIUGNO 2025

Oggetto: Modifica intervenuta agli artt. 94 ter e 94 septies, NOIF, nonché alla Norma Transitoria del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n° 317/A e 318/A del 7 giugno 2025.

In allegato si pubblica la Circolare n. 67 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

ATTIVITA' AGONISTICA DELEGAZIONE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -LE- SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

La disciplina sportiva sarà CONTINUATIVA col campionato.

COOLING BREAK

A discrezione del Direttore di Gara, e secondo le modalità stabilite dalla Regola 7 del Gioco del Calcio, il Direttore di Gara potrà decidere di interrompere temporaneamente la gara per permettere ai calciatori di reidratarsi, valutandone il tempo necessario (da 90 secondi a 3 minuti) in base alla temperatura e all'umidità.

FINALISSIMA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALATINA CALCIO	SQUINZANO CALCIO 1913	A	15/06/2025 09:00	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCOFF,2

Per la disputa della finalissima, si ringrazia la società ASD FABRIZIO MICCOLI per la concessione del Campo Sportivo.

Se al termine della sfida le squadre saranno in parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 15 minuti cadauno. Se al termine dei tempi supplementari permarrà la parità, si procederà allo svolgimento di 5 tiri di rigore per ogni squadra.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC. -LE- SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

COOLING BREAK

A discrezione del Direttore di Gara, e secondo le modalità stabilite dalla Regola 7 del Gioco del Calcio, il Direttore di Gara potrà decidere di interrompere temporaneamente la gara per permettere ai calciatori di reidratarsi, valutandone il tempo necessario (da 90 secondi a 3 minuti) in base alla temperatura e all'umidità.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE		
SQUINZANO CALCIO 1913	- LEVERANO FOOTBALL	0 - 0

La società SQUINZANO CALCIO 1913 acquisisce il diritto a disputare la finalissima.

FINALISSIMA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EUROPA SOCCER ACCADEMY	SQUINZANO CALCIO 1913	U	14/06/2025 17:30	CAMPO CEZZI	NOVOLI	VIA TREPUIZZI

Per la disputa della finalissima, si ringrazia la società ASD NOVOLI CALCIO 1942 per la concessione del Campo Sportivo.

Se al termine della sfida le squadre saranno in parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 10 minuti cadauno. Se al termine dei tempi supplementari permarrà la parità, si procederà allo svolgimento di 5 tiri di rigore per ogni squadra.

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINC. -LE- SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

COOLING BREAK

A discrezione del Direttore di Gara, e secondo le modalità stabilite dalla Regola 7 del Gioco del Calcio, il Direttore di Gara potrà decidere di interrompere temporaneamente la gara per permettere ai calciatori di reidratarsi, valutandone il tempo necessario (da 90 secondi a 3 minuti) in base alla temperatura e all'umidità.

FINALISSIMA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TERZO TEMPO	POLISPORTIVA GALATONE	A	13/06/2025 18:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

Per la disputa della finalissima, si ringrazia la società ASD NARDO' per la concessione del Campo Sportivo.

Se al termine della sfida le squadre saranno in parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 10 minuti cadauno. Se al termine dei tempi supplementari permarrà la parità, si procederà allo svolgimento di 5 tiri di rigore per ogni squadra.

GARE DEL 10/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 77,00 LECCE SOCCER ACADEMY SQ.B

Il Giudice Sportivo Territoriale

- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che la società LECCE SOCCER ACADEMY SQ. B non si è presentata in campo nei tempi prestabiliti;

DELIBERA

1) di comminare alla società LECCE SOCCER ACADEMY SQ. B l'ammenda di € 77,00 (settantasette,00).

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -LE

FINALISSIMA

Su accordo delle società, la finalissima viene posticipata a giovedì 12 Giugno, ore 18:00.

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	REAL SOCCER	A	12/06/2025 18:00	107S C.S.ORATORIO DON PASQUALE	LECCE	VIA M. BUONARROTI S.N.

Per la disputa della finalissima, si ringrazia la società ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE per la concessione del Campo Sportivo.

Se al termine della sfida le squadre saranno in parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 5 minuti cadauno. Se al termine dei tempi supplementari permarrà la parità, si procederà allo svolgimento di 5 tiri di rigore per ogni squadra.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate in questo Comunicato Ufficiale dovranno essere saldate entro il 23 Giugno 2025.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 12 GIUGNO 2025.

IL SEGRETARIO
(Francesco Basurto)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità

<p>Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p>	<p>della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
<p align="center">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p align="center">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo

3. INVARIATO

4. INVARIATO

degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

5. INVARIATO

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

collegiale.

collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega stessa;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>

	<p>6. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, lett. e), del presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
--	---



Roma, 6 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 66

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^ finestra 5 giugno 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 5 giugno 2025

E' stata pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport, la comunicazione che dalle ore 12 del 5 giugno 2025 e fino alle ore 23,59 del 5 agosto 2025, è attiva la piattaforma *online* per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Come venne già riportato da questa LND con la Circolare n. 9 del 6 luglio 2023, l'art. 37 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, stabilì che il credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI – ora al RASD - e che svolgono attività sportive giovanili, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991, potesse essere concesso anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10 mila euro e va rivolto ai soggetti con ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo 2022, almeno pari a 150 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere da 1° luglio e fino al 30 settembre 2023 (terzo trimestre 2023).

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite una piattaforma *online* attivata dalle ore 12 del 5 giugno 2025 alle ore 23,59 del 5 agosto 2025.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse o fuori tempo.

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza.

Il Dipartimento per lo Sport precisa che questa fase riguarda **esclusivamente** le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e **non già al 2024**, che sarà oggetto di una successiva procedura.

Per quanto riguarda quest'ultima annualità, si ricorda che l'art. 4 del D. L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che il medesimo credito d'imposta è concesso anche agli investimenti effettuati, con le medesime condizioni di cui sopra, dal 9 agosto al 15 novembre 2024.



Roma, 10 giugno 2025

Ai Comitati Regionali

Ai Comitati Provinciali Autonomi
di Trento e di Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 67

La presente Circolare **annulla e sostituisce** la Circolare LND n° 63 del 22 maggio 2025, attesa la modifica intervenuta agli artt. 94 ter e 94 septies, NOIF, nonché alla Norma Transitoria del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n° 317/A e 318/A del 7 giugno 2025 (corrispondenti al Comunicato Ufficiale LND n° 530 del 7 giugno 2025). Ciò premesso, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque in indirizzo, il disposto di cui ai novellati artt. 94 ter e successivi, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati ai fini dell'iscrizione ai Campionati di competenza delle rispettive Associate.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali, pubblicate **entro il 31 Maggio 2025**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 qualora le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato. Il termine del **31 Maggio 2025** si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio 2025 e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati nazionali dilettantistici 2025/2026 di competenza, nonché delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili 2025/2026 di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMITATI, ALLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE E AI DIPARTIMENTI INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE

I Comitati Regionali dovranno trasmettere **entro il 30 Giugno 2025** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque una attestazione contenente le posizioni relative alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, con riferimento alle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque all'esito della corrente Stagione Sportiva 2024/2025.

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2024/2025 e relativamente ai casi di retrocessione di proprie Società ai Campionati Regionali 2025/2026, dovranno invece trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 30 Giugno 2025**, una attestazione contenente le posizioni delle stesse Società e relativa alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete